

AVVOCATI E ACCESSO ALLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA: LA DISCIPLINA DA RIVEDERE

Nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 luglio 2021 è stato reso noto il diario delle prove scritte del concorso per 60 Referendari Tar 2021, indetto con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 febbraio 2021.

Le prove, che si terranno a partire dall'8 novembre 2021 presso l'Hotel Ergife di Roma, vedranno impegnati gli aspiranti Giudici amministrativi nello svolgimento di quattro temi (tre teorici e uno pratico) sulle seguenti materie: diritto privato; diritto amministrativo; scienza delle finanze e diritto finanziario; diritto amministrativo (prova pratica).

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.

Com'è noto, l'art. 14 della legge istitutiva dei Tar elenca le otto categorie ammesse alla selezione: tra essi, magistrati ordinari dopo almeno diciotto mesi di tirocinio, magistrati contabili, avvocati e procuratori dello Stato, dipendenti dello Stato, delle Regioni, degli Enti Pubblici a carattere nazionale e degli Enti Locali, assistenti di ruolo delle Università nelle materie giuridiche e ricercatori con almeno cinque anni di servizio, ex componenti elettivi delle giunte provinciali amministrative, muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni.

Agli avvocati che intendano partecipare è invece richiesta l'iscrizione all'albo da almeno otto anni (a seguito della modifica dell'art. 14 della l. 1034/71 ad opera della L. 24 febbraio 1997, n. 27, che ha innalzato il requisito da quattro ad otto anni).

Orbene, in disparte la bontà o meno della selezione legislativa delle categorie ammesse, appare a dir poco peculiare che, tra tutte, l'anzianità minima richiesta per l'ammissione degli avvocati sia la più lunga.

Se – a puro titolo esemplificativo- si considera che ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, nonché ai ricercatori universitari è sufficiente aver esercitato le funzioni per almeno cinque anni e ai magistrati il solo superamento del periodo formativo di 18 mesi, una tanto evidente sperequazione appare ancor più ingiustificata.

Otto anni di iscrizione all'albo presuppongono il raggiungimento di una certa età nonché di un grado di consolidamento e di avviamento professionale che certo non favoriscono la partecipazione al concorso, già di per sé (comprensibilmente) difficile e aleatorio.

Una vera e propria contraddizione, considerando che l'ammissione alla magistratura contabile è oggi consentita dopo cinque anni d'iscrizione all'Albo Avvocati, così come previsto per le altre figure professionali.

Se poi si pensa che l'accesso al concorso per la magistratura del Consiglio di Stato agli avvocati è addirittura precluso (ma concesso, tra gli altri, ai funzionari delle Amministrazioni dello Stato), è ancor più evidente il trattamento di sfavore riservato alla Classe Forense.

Eppure, forse dovrebbe essere una delle categorie professionali maggiormente favorite al concorso: è banale constatare come proprio gli Avvocati, forse più dei funzionari pubblici, conoscono la funzione dei magistrati amministrativi e ne colgono le grandi responsabilità.

La magistratura e la giustizia in generale traggono sempre grandi benefici dal passaggio di carriere, che consente il reclutamento di magistrati con una formazione particolare, naturalmente più sensibili alle istanze di parte e più inclini al rispetto della discussione e del contraddittorio.

Una maggior partecipazione di candidati con esperienza forense, per altro, migliorerebbe in maniera apprezzabile il rapporto tra Avvocati e Giudici, i cui speculari compiti, è bene ricordarlo, partecipano con egual peso all'esercizio della funzione giurisdizionale.

Roberta Valla